

## REGOLAMENTO (UE) N. 250/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

**che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Per migliorare l'impatto a lungo termine della spesa ed evitare doppijoni, è opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento stretti e regolari a livello di Unione e tra le autorità degli Stati membri.
- (2) Le attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata, compresi studi di diritto comparato, e assistenza tecnica e scientifica contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l'Unione.
- (3) In passato, il sostegno a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> (programma Hercule II), ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU C 201 del 7.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(4) La Commissione ha effettuato un riesame dei risultati ottenuti dal programma Hercule II, riferendo in merito alle risorse utilizzate e ai risultati ottenuti.

(5) Nel 2011 la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto per stabilire se fosse necessario proseguire il programma.

(6) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma («Programma»).

(7) Il Programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell'UE».

(8) Il Programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. A norma di tale regolamento, una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell'Unione e non deve avere come unico scopo l'acquisto di materiale.

(9) Il Programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, ai paesi partner ai sensi della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali per la partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell'Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili, nonché dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

